

STUDIO LEGALE
AVV. MARIAROSARIA SIMONELLI

Patrocinante in Cassazione

Corso G.Mazzini n.73– Tel.e fax 0874/1919667
86100 CAMPOBASSO

e-mail: avv.simonellimrosaria@gmail.com

Pec: mr.simonelli@pec.it

TRIBUNALE DI VASTO

Sezione Lavoro

**Ricorso ex art.414 c.p.c. con domanda cautelare e con
richiesta di autorizzazione alla notifica ex art.151 c.p.c. ai
controinteressati mediante pubblicazione sul sito MIUR,**

per

CONCETTINI Giuseppe, C.F.CNCGPP67A03B519J, nato a Campobasso (CB) il 03.01.1967 e residente in Gambatesa (CH) alla Via S.Nicola n.144, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce del presente atto, dall'avv. Mariarosaria Simonelli (SMN MRS 61H62B519G - fax 0874-628605) ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica del predetto (PEC: mr.simonelli@pec.it), ricorrente,

contro

ISTITUTO OMN.R.MATTIOLI-S.D'ACQUISTO, con sede in S.Salvo (CH) alla Via Scopelliti, resistente,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, in persona del Legale rappresentante p.t., con sede all' Aquila alla via Ulisse Nurzia, resistente;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ABRUZZO AMBITO TERRITORIALE DI CHIETI E PESCARA-UFF.IV -, con sede in Chieti alla Via Discesa delle Carceri n.2, resistente,

MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca, in persona del suo Ministro e Legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato e difeso ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Aquila, sita all'Aquila alla Via Leonardo da Vinci n.6, resistente.

^^^

CONCETTINI Giuseppe, così come sopra rappresentato e difeso,

premesso

- che, con decreto n.50 del 03.03.2021 il Ministero dell'Istruzione nel disciplinare le " Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia- 2021-2024, ha all'art.1, così disposto: " *Nelle istituzioni scolastiche ed educative presso le quali è istituito l'organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico sono costituite, rispettivamente, specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, d'ora in poi denominato Regolamento. 2. Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento. 3. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche*

della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti. 4. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici.. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli Enti locali, per tutti i titoli di servizio da valutare ai sensi dell'Allegato A, è valutato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli. E', altresì, valutabile come servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni, previa specifica convenzione col Ministero dell'istruzione, della durata minima di tre mesi, fino ad un massimo di otto, anche se i progetti siano stati promossi nell'anno scolastico 2012/13 e nei termini previsti da ciascuna Convenzione. 5. “;

- che Concettini Giuseppe in data 21.04.2021 presentava all'Ufficio Scolastico **Istituto Omnicomprensivo R. Mattioli - S. D'Acquisto, con sede in S.Salvo (CH)**, domanda di inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24;
- che Concettini Giuseppe, in virtù dei titoli posseduti, veniva collocato

rispettivamente nella graduatorie di Istituto per la supplenza in qualità di personale A.T.A e di Collaboratore Scolastico;

- che tuttavia dall'esame dei punteggi attribuiti e dal collocamento nelle graduatorie per il personale ATA, quale Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico, Concettini Giuseppe rilevava la non attribuzione del punteggio giusto per il servizio militare prestato precedentemente all'anno 2014, e precisamente nell'anno 1988-89;
- che in data 17.12.2021 Concettini Giuseppe veniva chiamato per una supplenza quale personale ATA, per il profilo professionale di Assistente Amministrativo dall'Istituto di Istruzione Superiore "L.Di SAVOIA " di Chieti e stipulava con il predetto Istituto il contratto per 18 ore settimanali con decorrenza dal 17.12.2021 al 10.02.22;
- che in seguito, e precisamente con atto del 29.12.201 il suddetto Istituto Scolastico comunicava a Concettini Giuseppe la cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 30.12.2021, motivando tale decisione con la rettifica del punteggio allo stesso attribuito per l'inserimento nelle graduatorie di personale ATA per il triennio 2022-2024, rettifica che non lo collocava più nella fascia di nominabilità e quindi non li consentiva di beneficiare della supplenza assegnata;
- che da successivi accertamenti l'odierno ricorrente verificava che la rettifica era stata determinata dalla non attribuzione del punteggio per il servizio prestato presso Enti di Formazione Professionale Regionali;
- che la decisione dell'Istituto Omnicomprensivo R.Mattioli -S.D'Acquisto di non attribuire alcun punteggio per l'espletamento del servizio militare successivamente al conseguimento del diploma di scuola media superiore, ha arrecato un grave pregiudizio a Concettini Giuseppe, il quale qualora vi fosse stata l'attribuzione dei punti allo stesso spettanti, ossia punti 6,

avrebbe comportato al predetto una adeguata collocazione nelle graduatorie di Istituto per il personale ATA da consentirgli la sicura chiamata per l'espletamento delle supplenze;

- che la mancata o inesatta applicazione del punteggio a Concettini Giuseppe per il servizio militare svolto e la correlata riduzione del punteggio attribuitogli per i titoli posseduti ed il correlato erroneo inserimento nelle graduatorie di Istituto- terza fascia-triennio 2021-24 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è illegittimo e gravemente pregiudizievole del diritto del predetto;
- che, incontestabile è la Giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alla controversia de qua, trattandosi di rettifica di graduatoria, atto ricompreso tra le determinazioni ed i poteri del datore di lavoro privato, ex art.5, comma 2, del D.lgs. n.165/2001, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo;
- che la posizione giuridica del soggetto aspirante ad essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato, con il reale punteggio, all'interno della graduatoria è chiaramente di diritto soggettivo;
- che inconfutabile è la Competenza Territoriale del Giudice Ordinario- sez.Lavoro di Vasto, in quanto è l'autorità giurisdizionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio scolastico al quale Concettini Giuseppe ha inoltrato la domanda per l'inserimento nelle graduatorie del personale ATA ha sede in San Salvo, e quindi l'Autorità Giurisdizionale competente è il tribunale competente dell'area territoriale della provincia d'inserimento in graduatoria;
- che palese è l'errore commesso dall'Istituto Omnicomprensivo R. Mattioli - S. D'Acquisto con sede in S.Salvo nel valutare i titoli posseduti ad **alla data di presentazione della domanda da Concettini Giuseppe, la**

quale ha diritto al riconoscimento del punteggio effettivo per il servizio militare espletato dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore;

- che secondo l'art.52 della Costituzione "l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino";
- che l'art. 485 del decreto legislativo n.297 del 16.04.1994, ossia il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ha affermato che *" il periodo di servizio militare di leva ..e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti di legge"*;
- che il servizio di leva deve essere valutato per intero;
- che difatti la Corte di Cassazione con ordinanza n.5679/20 ha precisato che *" il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato deve essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni lato sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro.....i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"*;
- che dunque secondo la Suprema Corte di Cassazione, sez. lavoro, l'art.2050 si coordina e non contrasta con l'art.485, comma 7, del Decreto legislativo n.297/1994, e quindi il servizio di leva obbligatorio ed il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili ai fini della carriera (art.485) e per l'accesso ai ruoli (art.2050,comma 1) ed in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art.2050, comma2), chiaramente in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o selezioni di quanto previsto per i servizi prestati negli

impieghi civili presso enti pubblici;

- che la Corte di Cassazione, sez.Lavoro ha ribadito con ordinanza n.41894 /2021che “ *il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile..in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o selezioni di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*”;
- che alla luce di tale criterio, la Cassazione ha statuito che “deve disapplicarsi, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42 del 2009)”.
- che anche i Giudici Amministrativi hanno riconosciuto che l’art.2050 del codice dell’ordinamento militare, il cui comma 1 prevede che i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutabili nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni giudicatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, è applicabile sia al personale docente che al personale inquadrato nei ruoli ATA (Cons.Stato, sez.settima, sentenza n.7383/22, sentenza n.3423/22);
- che quindi il servizio militare di leva obbligatoria prestato, non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del diploma di istruzione superiore, costituisce titolo di accesso per l'inserimento e aggiornamento nelle richiamate graduatorie, con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal Ministero nelle graduatorie di circolo e di istituto, qualora non sia stato attribuito il punteggio corretto, pari a punti 6;
- che il Consiglio di Stato ha infatti riconosciuto per il servizio militare

svolto dopo il conseguimento del titolo di studio il punteggio di pari a 6 punti ;

- che, però, dall'esame delle graduatorie inerenti il Personale ATA per il triennio 2021/2024, sia come Assistente Amministrativo che come Collaboratore Scolastico, si evince chiaramente che a Concettini Giuseppe non è stato attribuito il reale punteggio per il servizio militare espletato nell'anno 1987, servizio svolto dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore;
- che, alla luce dei dettati normativi e delle pronunce giurisprudenziali suindicati, palese è l'errore commesso dall'Istituto scolastico che ha redatto le graduatorie di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico del personale ATA, laddove a Concettini Giuseppe non è stato attribuito il corretto punteggio (ossia punti 6) per il servizio militare svolto dopo il periodo scolastico; in particolare a Concettini Giuseppe è stato assegnato il punteggio di 37,95 quale Assistente Amministrativo e di 37,95 quale Collaboratore Scolastico;
- che la normativa generale riconosce il riconoscimento del punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare, e quindi qualunque norma di grado inferiore (quale un decreto ministeriale) non può derogare ad un dettato di fonte primaria (Tribunale di Foggia, Sentenza n. 4308/2022 del 19-12-2022; Tribunale di Foggia, Sentenza n. 19/2023 del 05-01-2023);
- che, pertanto, evidente è l'errore in cui è incorso il soggetto valutante, in quanto al servizio di leva espletato dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore è stato attribuito il punteggio pari a 0,60 e non il corretto punteggio pari a 6 punti sia per la graduatoria di Assistente Amministrativo che per quella di Collaboratore Scolastico;
- che per Concettini Giuseppe l'attribuzione dell'esatto punteggio per il

servizio militare espletato sarebbe stato sufficiente ed idoneo a consentirgli un corretto ed adeguato inserimento nella graduatoria del personale ATA.- qualifica di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico, valutazione che non solo gli avrebbe consentito di continuare ad espletare l'attività lavorativa presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Luigi di Savoia" di Chieti, con cui era stato sottoscritto un contratto di lavoro come Assistente Amministrativo dal dicembre 2021 al febbraio 2022, contratto oggetto di risoluzione anticipata per rettifica del punteggio ma gli avrebbe consentito e gli consentirebbe di essere chiamato a svolgere il lavoro presso altri Istituti scolastici, data la collocazione con il corretto punteggio nella fascia di nominabilità,

- Concettini Giuseppe, così come sopra rappresentato e difeso, per le ragioni sopra esposte,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Vasto (CH), sezione Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza, in accoglimento della presente domanda, voglia così provvedere:

in via cautelare

- emettere i provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione;
- nel merito :
- accertare e dichiarare l'illegittimità della valutazione del titolo di servizio militare posseduto da Concettini Giuseppe alla data di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria Personale ATA 2021-2024;
- accertare e dichiarare, previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 50 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, il diritto di Concettini Giuseppe all'attribuzione del

punteggio spettante in ragione del servizio militare - di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è inserito attualmente nelle graduatorie provinciali del personale A.T.A., di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico;

- disporre la rettifica della graduatoria triennale 2021-2024 del personale ATA con riferimento alla posizione ivi ricoperta da Concettini Giuseppe sia per profilo di Assistente Amministrativo che per quello di e Collaboratore Scolastico, attribuendo a Concettini Giuseppe punti 06 per il servizio militare prestato, inserendolo nella giusta collocazione all'interno delle suddette graduatorie;
- condannare parte resistente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio.

Campobasso, 20.01.2023

avv. Mariarosaria Simonelli

-

DOMANDA CAUTELARE

Sul :

Fumus boni juris :

Palese è l'illegittimità per tutte le motivazioni esposte nel presente ricorso del comportamento posto in essere dall'amministrazione resistente, consistente in una non corretta valutazione dei titoli di servizio posseduti da Concettini Giuseppe, in particolare della inesatta valutazione del titolo inerente il servizio militare prestato dopo il conseguimento del Diploma si Scuola media Superiore, comportamento culminato con l'adozione del provvedimento di recesso del contratto di lavoro datato 16.12.2021, in violazione dei dettati legislativi applicabili.

Sul

Periculum in mora :

E' evidente, nel caso di specie, la sussistenza anche del secondo presupposto richiesto dall'art.700 c.p.c., essendo in gioco il posto di lavoro attuale ed anche futuro, in quanto la non corretta valutazione dei titoli di servizio posseduti dal ricorrente ha determinato l'inserimento del predetto nella graduatoria triennale del personale ATA in posizione non idonea all'attribuzione di future supplenze per il biennio 2023-2024, facendo venir meno ogni possibilità di assunzione come personale ATA.

-

Dichiarazione ex D.P.R. n.115/2002

Ai sensi dell'art.14 del T.U. 115/2002 si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile.

Si dichiara che il ricorrente è titolare di un reddito che comporta l'esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Campobasso, 23.01.2023

avv. Mariarosaria Simonelli

Si producono:

- 1) Domanda di inserimento nelle graduatorie personale ATA triennio 2021-24, presentata in data 21.04.2021;
- 2) Contratto di lavoro sottoscritto con l'Istituto di Istruzione Superiore "Luigi di Savoia" di Chieti (CH), datato 117.12.2021 prot.n. 11371/3;
- 3) Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato prot.n.12249/3.2 del 29.12.2021 dell'Istituto di

Istruzione Superiore “Luigi di Savoia” di Chieti;

- 4) Attestato del servizio militare
- 5) Graduatoria definitiva Assistente Amministrativo;
- 6) Graduatoria definitiva Collaboratore Scolastico
- 7) Diploma di Istituto Tecnico Commerciale di Montenero di Bisaccia (CH).

Campobasso, 23.01.2023

avv. Mariarosaria Simonelli